

L. 30 dicembre 2004, n. 311 ⁽¹⁾ (art. 1 comma 180)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

⁽²⁾ La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-*bis*, dall'*art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163*, non convertito in legge.

180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma ⁽¹²⁴⁾.

⁽¹²⁴⁾ Comma così modificato dall'*art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2-*bis* dell'*art. 4, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, aggiunto dalla relativa legge di conversione